

ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza, le parole: *e, dato atto al ministro della sua dichiarazione, passa, ecc.*

Quando poi il signor ministro non fosse fermo in questo proposito, in allora mi sarebbe forza dichiarare che non solo ritengo la formola della proposta quale l'ho da principio enunciata, ma che la medesima, ove fosse accolta e votata, debba produrre la dichiarazione che la Camera riconosce non debbano farsi ulteriori *inserzioni* nella *Gazzetta Ufficiale* di questi decreti, comunque portanti data anteriore, i quali portino eccedenza di spese e debbano essere convertiti in legge.

Trattandosi di cosa di gravissimo momento e che può, fino ad un certo punto, toccare non solo le prerogative della Camera, ma anche il credito del paese ed il buon ordinamento delle finanze a cui tutti miriamo, io spero che il signor ministro non vorrà essere incerto nella sua dichiarazione, ma altrettanto esplicito, quanto io lo sono nelle domande che ho l'onore di ripetergli nell'interesse del paese.

MARTINELLI, relatore. Questa discussione ha cominciato con un'avvertenza che la Commissione non ha mancato di fare al signor ministro delle finanze e che egli di buon grado ha accettata.

È troppo noto che la facoltà attribuita al Governo di provvedere nel tempo delle vacanze parlamentari a maggiori spese con decreti reali è stata, nel fatto, troppo largamente interpretata. In quanto riguarda le maggiori spese è nella facoltà del Ministero l'ordinarle, salvo però l'obbligo di sottoporre il decreto relativo all'approvazione del Parlamento. La Commissione non si è limitata a questa avvertenza ed ha soggiunto che quella facoltà relativa alle maggiori spese non deve essere interpretata ed applicata in modo da estenderla alla pubblicazione dei decreti che si riferiscono a materie legislative. Quest'avvertenza che è stata accolta di buon grado, come ho detto, dal signor ministro delle finanze, mostra l'importanza grandissima che vi era per la Commissione di risolvere, fino da questo momento, una questione che in altro caso sarebbe stata inopportuna, trattandosi dell'esercizio provvisorio del bilancio.

Quando si tratta di un decreto per maggiori spese, i suoi effetti legali sono incontrastabili, perchè è la legge che ne attribuisce la facoltà al Governo, salvo la sanzione del Parlamento. Ma quando si tratta di altri decreti che escono fuori delle attribuzioni del Ministero, è certo che gli effetti legali di questi sono molto e molto disputabili.

Ora noi abbiamo bisogno di togliere qualunque incertezza in riguardo a questi decreti, i quali hanno ordinata la pubblicazione di leggi che avrebbero effetto in un termine molto prossimo. Siamo dunque perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante in riguardo all'avvertenza che egli ha diretto al signor

ministro delle finanze, che la Commissione aveva già fatto, e che il signor ministro delle finanze aveva pienamente accettata.

Ora rispondo ad una interrogazione che ci venne indirizzata.

Si è chiesto: intendete voi di estendere il sistema tributario alle provincie venete? Credo che le provincie venete abbiano desiderio che il sistema tributario sia perequato compiutamente, e che ciò si faccia con proposta speciale da sottoporsi alla deliberazione del Parlamento.

Secondo i termini dell'articolo primo, noi vediamo che il Governo è autorizzato a riscuotere le imposte secondo le leggi in vigore. Alcune imposte stabilite dalle leggi in vigore hanno bisogno d'essere determinate in quanto alla somma di anno in anno. Per l'esercizio del bilancio del 1868 avranno effetto le imposte nella somma applicata al bilancio del 1867 a norma delle leggi in vigore. Così nel Veneto non possono aver effetto altre leggi d'imposta fuorchè quelle che sono state pubblicate.

Un'obbiezione grave è stata mossa in riguardo all'articolo quarto, che ora diventerebbe articolo terzo. La Commissione avrebbe desiderato, vivamente desiderato, che si fosse trattato puramente e semplicemente dell'esercizio provvisorio. Ma noi abbiamo un progetto di bilancio, e questo progetto è unico per tutto il regno.

Nell'anno corrente abbiamo avuto due bilanci, un bilancio generale per tutto il regno ed uno particolare per le provincie venete. Questa duplicità ha avuto inconvenienti, che poterono sembrare comportabili in quanto che i servizi unificati non erano molti.

Di più, quel fatto dei due bilanci si riteneva transitorio. Allorchè si discuteva il bilancio del 1867, un relatore in nome della Commissione generale esponeva il desiderio ed il voto che pel 1868 fosse presentato un unico bilancio. Ma quando si parla di unico bilancio, s'intende che questo bilancio sia applicato a norma di una legge comune; ed anzi è facile comprendere come due bilanci debbano essere sottoposti ad una legge comune; ma non si comprenderebbe agevolmente come un bilancio solo possa avere per norma due leggi distinte in riguardo alla sua applicazione. Abbia la Camera la compiacenza di notare questo fatto.

Fu più volte raccomandato che nel procedimento unificativo conveniva procedere per gradi, che certe questioni non si debbono punto pregiudicare, e che per la scelta del meglio era da provocare il voto del Parlamento. Prima di ciò fare, sarebbe stato necessario di esaminare, confrontare e discutere. Queste cose sono state dette e ripetute con ragione.

Nelle provincie venete un'istituzione molto lodata era quella dei commissari distrettuali. Ma coll'applicazione successiva di nuove leggi e disposizioni, le attribuzioni di questi commissari distrettuali sono venute meno. Si è conservato il nome, ma si è forse conservata l'i-